

## L.R. 21-4-1999 n. 3

Riforma del sistema regionale e locale.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 26 aprile 1999, n. 52.

### Art. 122

*Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico* <sup>(48)</sup>

1. Le province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati dalla Regione, individuano le zone per le quali è necessario predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonché di episodi acuti.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi necessari ad assicurare valori di qualità dell'aria entro i limiti determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato è trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano può essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non può essere approvato se l'ente preposto non si conforma alle stesse, ovvero non vincolanti e in tal caso il piano può essere motivatamente approvato.

3. Il piano di cui al comma 1 è approvato:

- a) dal Comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio;
- b) dalla Provincia, sentiti i comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più comuni;
- c) dalle province, d'intesa fra loro, sentiti i comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più province.

4. Alle province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche direttive regionali:

- a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 6, 15 e 17 del D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203, secondo le modalità e le procedure fissate nel decreto medesimo <sup>(49)</sup>;
- b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del *D.P.R. n. 203 del 1988*;
- c) espressione del parere di cui al comma 2 dell'art. 17 del *D.P.R. n. 203 del 1988*, per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW termici.

5. Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite fissati dalla Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del *D.P.R. n. 203 del 1988*, soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e 33 del *D.Lgs. n. 22 del 1997* per le emissioni conseguenti alle attività di recupero dei rifiuti.

**NOTE:**

(48) Con *Delib.G.R. 15 maggio 2001, n. 804* sono state approvate le linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli enti locali in materia di inquinamento atmosferico, di cui al presente articolo.

(49) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, *L.R. 4 maggio 2001, n. 12*.